

## SULLA NECESSITA' DI ACCUDIRE ANIMALI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), all'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede: "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Sono quindi disposte delle limitazioni alla libertà di movimenti ad eccezione si agisca per situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.

Alla luce del quadro normativo che di seguito di espone è possibile sostenere che lo spostamento di un soggetto da Comune a Comune, nel pieno rispetto delle regole precauzionali previste (es. mantenere le distanze adeguate, lavarsi le mani etc), al fine di accudire e garantire la vita e la salute ad animali di cui a vario titolo si è responsabili è lecito, in base al combinato disposto del capo IX bis del codice penale (art 544 bis, 544 ter) e 727 c.p., e in caso di animali d'affezione anche della Legge 281 del 1991, in quanto dettato dallo svolgimento di una attività indispensabile a garantire la vita e la salute dell'animale in questione e quindi per tutelare un diritto primario non altrimenti tutelabile, cioè il diritto alla cura dell'animale ed il diritto alla vita ed alla salute dell'animale stesso tutelato dal codice penale.

La legge tutela gli animali ed il loro diritto ad essere accuditi anche con il capo IX bis del Codice Penale (articoli 544-bis e 544-ter c.p.) ed art 727 c.p..

Secondo la giurisprudenza (ex multiis, si veda Cassazione penale sez. III, 05/12/2017, (ud. 05/12/2017, dep. 25/01/2018), n. 3674), la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali previsto dal Codice penale all'articolo 544 ter. Il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione sia mediante omissione, ad esempio lasciando patire la fame e la sete e il freddo agli animali (Cass. pen. Sez. IV sent. 10820 del 18/11/75 – Pres. Leone) ed ancora "la

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

## LAV.IT

LAV è riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità Sociale ed Ente Morale



privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica (...) produce nell'animale gravi sofferenze" (tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n. 147/06 del 08/05/06 Est. Andreazza). Sul punto la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32837/2013 in relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio delle feci<sup>1</sup>. Ciò è stato successivamente ricordato<sup>2</sup>, richiamando anche la natura di reato a forma libera della violazione in esame ed osservando come, in caso di condotta omissiva, sia necessario accertare, in base all'art. 40. c.p., che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che il dolo, generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, può anche assumere la forma di dolo eventuale quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l'evento. Il Tribunale di Padova<sup>3</sup> nel condannare il titolare di un circo per il reato di maltrattamento mediante condotta omissiva rilevava come 'nel caso di condotta omissiva è necessario accertare, in relazione all'articolo 40 c.p. che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che il dolo, generico ove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, possa assumere le forme del dolo eventuale, quando il soggetto agente abbai accettato il rischio, senza volerne direttamente la produzione, e senza attivarsi per scongiurare l'esito che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l'evento<sup>4</sup>.'Da ultimo si ricorda che la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'ipotesi di reato di uccisione non necessitata anche nel caso in cui una persona, impediva di soccorrere e aiutare un gatto da parte di terzi, cagionandone così la morte<sup>5</sup>.

Vigendo inoltre il reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell'articolo 727 del Codice penale, per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l'indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l'animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011).

Pertanto oggi la vita e la salute degli animali sono beni penalmente rilevanti perché tutelati dalla norma penale (capo IX bis del Codice Penale) che tutela il sentimento nei loro confronti ed ha elevato a reati la loro lesione con sanzioni sino ai due anni di reclusione (art 544 bis, ter, art 727 c.p.). Il diritto alla loro tutela è quindi promosso dalla Legge nazionale, ed in caso di animali d'affezione anche dalla Legge 281 del 1991, motivo per cui è

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

## LAV.IT

LAV è riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità Sociale ed Ente Morale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cassazione penale sez III n. 7661, 10 gennaio 2012; Cassazione penale sezione III n. 26368, 6 luglio 2011, cit; Cassazione penale sezione III n. 44822, 30 novembre 2007; Cassazione penale Sez. 3<sup>n</sup> n. 46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sez. 3<sup>n</sup> n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tribunale penale di Padova sentenza n.2120 del 7 ottobre 2016

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cassazione penale Sezione III, 27 giugno 2013 n 32837; si veda anche Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, n.16042

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cassazione penale, sez. III, 09/06/2011, n. 29543 Arch. giur. circol. e sinistri 2011, 12, 997 Riv. pen. 2011, 12, 1281



affermabile lo stato di necessità al fine di curarli e garantire loro il diritto alla vita ed alla salute.

10 marzo 2020

sede nazionale viale regina margherita, 177 00198 roma

t +39 06 44 61 325 f +39 06 44 61 326 info@lav.it

## LAV.IT

LAV è riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità Sociale ed Ente Morale